

Impianti Tecnologici - Circolare N. 61/2016 - 22/01/2016

Imprese d'impianti a Fonti di Energie Rinnovabili - FER. Responsabili tecnici - Obblighi di formazione e scadenze.

Obblighi formativi dei responsabili tecnici imprese d'installazione d'impianti energetici alimentati da FER - fonti di energia rinnovabile (biomasse, pompe di calore, sistemi solari termici, sistemi fotovoltaici) - Scadenza 1° agosto 2016 per l'aggiornamento e prima formazione. Abilitazioni che devono richiedere anche i committenti.

Il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha introdotto l'obbligo dell'abilitazione all'esercizio per le attività riguardanti l'installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da FER-fonti di energia rinnovabile, in specifico le imprese di installazione impianti di:

- **generatori di calore, caminetti e stufe a biomassa,**
- **sistemi solari fotovoltaici,**
- **sistemi solari termici,**
- **sistemi geotermici poco profondi, a bassa entalpia,**
- **pompe di calore.**

Senza entrare nel merito delle modifiche legislative avvenute e degli interventi attuati dalla nostra associazione nei confronti della Regione Piemonte circa gli aspetti formativi ed ai relativi standard di formazione, si informano le associate degli *obblighi di formazione* che devono effettuare i **responsabili tecnici delle imprese**, registrati presso le Camere di Commercio.

La Regione Piemonte con [DGR 8 giugno 2015, n. 18-1540](#), ha disciplinato tali aspetti formativi, di cui si riassumono gli obblighi.

1 - Chi è obbligato ad effettuare la formazione.

I responsabili tecnici delle imprese installatrici abilitate ai sensi del DM 22/01/2008, n. 37, (legali rappresentanti o imprenditori individuali ovvero responsabili tecnici designati con atto formale) e rientranti nelle abilitazioni di cui alle lettere "a" o "b" o "c" o "d" (vedere Tabella 1).

(Tabella 1)

Lettera	Titolo studio/qualifica	Esperienza in una impresa abilitata del settore	Esperienza in una impresa abilitata del settore idrico e sanitario (lettera d)
a)	Laurea in materia tecnica (ingegnere, architetto, fisico)	====	====
b)	Diploma di scuola secondaria superiore con specializzazione (es. Perito Industriale)	2 anni continuativi	1 anno continuativo
c)	Titoli/attestati di formazione professionale	4 anni continuativi	2 anni continuativi
d)	Operaio specializzato	3 anni continuativi (escluso periodo di apprendistato e di operaio qualificato)	3 anni continuativi (escluso periodo di apprendistato e di operaio qualificato)

2 - Formazione dei responsabili tecnici già esistenti alla data del 4 agosto 2013.

I responsabili tecnici che già svolgevano il proprio incarico dalla data di entrata in vigore della Legge 90/13 (4 agosto 2013) **ed abilitati per le lettere a" o "b" o "c" o "d"**- devono frequentare un corso di aggiornamento obbligatorio di 16 ore **entro la data del 1° agosto 2016**; l'aggiornamento riguarderà l'evoluzione tecnologica dei prodotti, delle tecniche, dei metodi, delle norme in materia di energie da fonti rinnovabili. Il corso, realizzato anche con modalità FAD (formazione a distanza tramite internet e tecnologie multimediali), ha una frequenza obbligatoria al 100% delle ore complessive e deve prevedere una verifica di apprendimento finale (tramite questionario o colloquio) ed il rilascio di un attestato finale.

Successivamente l'aggiornamento diventa obbligatorio con cadenza ogni 3 anni.

3-Formazione dei responsabili tecnici, designati a partire dalla data del 4 agosto 2013, ed abilitati per le lettere "a" o "b".

La laurea od il diploma posseduti devono essere coerenti con la materia riguardante la tipologia di impianti FER; necessita solo l'aggiornamento obbligatorio (vedere Tabella 2 riassuntiva per la Formazione specifica). Aggiornamento da effettuare come per il punto 2 precedente.

4-Formazione dei responsabili tecnici, designati a partire dalla data del 4 agosto 2013, ed abilitati per la lettera "c".

Devono acquisire un idoneo titolo di "qualificazione professionale" obbligatoria, coerente con la materia FER, avente una durata minima di 85 ore (vedere punto 6 successivo), che al termine prevede il rilascio di un attestato di qualificazione professionale. Successivamente è obbligatorio l'aggiornamento triennale, come per il punto 2 precedente.

5-Formazione dei responsabili tecnici, designati a partire dalla data del 4 agosto 2013, ed abilitati per la lettera "d".

L'esperienza professionale triennale posseduta dai responsabili tecnici deve essere coerente con la materia riguardante la tipologia di impianti FER; devono acquisire un idoneo titolo di "qualificazione professionale" obbligatoria - coerente con la materia FER - avente una durata minima di 85 ore (vedere punto 6 successivo), che al termine prevede il rilascio di un attestato di qualificazione professionale. Successivamente è obbligatorio l'aggiornamento triennale, come per il punto 2 precedente.

In sintesi la formazione specifica FER, a far data dal 4 agosto 2013, è la seguente:

(Tabella 2)

Lettera	requisito di abilitazione D.M. 37/2008	Formazione DGR 18-1540-8/06/2015	Aggiornamento obbligatorio
a)	Laurea in materia coerente	No	Si
b)	Diploma in materia coerente	No	Si
c)	Qualifica in materia coerente (all. 3 DGR 18-1540-8/06/2015)	Si – 85 ore eventuale credito	Si
d)	Esperienza almeno triennale coerente	Si – 85 ore senza credito	Si

6-Corsi di formazione.

Sono individuati percorsi formativi afferenti alle quattro tipologie di Impiantistica FER di 80 ore, oltre a 5 ore per le prove di verifica (vedere tabella 3); il percorso formativo è così previsto:

- un *modulo unico e propedeutico comune* di formazione (20 ore, erogabile anche in modalità FAD)

- *quattro moduli standard specifici* (diversificati in sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici; sistemi solari termici; pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS; biomasse per usi energetici) di 60 ore caduno (di cui 10 di competenze teorico comuni e 50 ore di competenze specifiche, con una parte di teoria e parte pratica, quest'ultima con l'installazione fisica degli impianti e la loro manutenzione straordinaria).

Al termine vi è esame finale (5 ore), presso una commissione regionale, che comprende prova teorica e prova pratica; quest'ultima mirata a verificare la corretta installazione dell'impianto FER: Al superamento positivo dell'esame viene rilasciato un attestato di "qualificazione professionale" di "Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili", che deve contenere gli elementi previsti dalla Conferenza delle Regioni.

Ogni corso ha una frequenza obbligatoria ad almeno l'80% delle ore complessive

La modularietà prevista consente a chi intende abilitarsi a più tipologie di impianto di vedere riconosciute le ore comuni a tutte le tipologie, e cioè il modulo unico propedeutico di 20 ore e il modulo di 10 di competenze teorico comuni, che non andranno ripetuti.

(Tabella 3)

Fase teorica	MODULO UNICO (20 ORE)			
Fase pratica	Biomasse per usi energetici (60 ore *)	Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS (60 ore *)	Sistemi solari termici (60 ore *)	Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici (60 ore *)

(* 60 ore di cui almeno 20 ore di pratica)

7-Soggetti ammessi ai corsi.

Sono i soggetti in possesso di titolo od attestato di qualificazione coerente con la tecnologia di riferimento (vedere allegato 3 della Delibera); in alternativa chi deve partecipare occorre dimostri una esperienza maturata, per almeno tre

anni, in periodi di lavoro o collaborazione tecnica continuativa svolta presso una o più imprese abilitate nella tipologia di attività in cui ci si vuole qualificare (vedere Tabella 2). L'ente che eroga i corsi deve verificare il possesso dei titoli di qualifica o dell'esperienza sulla base di idonea documentazione presentata degli interessati.

Infine possono essere **riconosciuti crediti formativi**, fino ad un massimo di 30 ore (riguardanti il modulo propedeutico e quello delle competenze teorico comuni), a coloro che documentano la frequenza, con profitto, a percorsi formativi inerenti il modulo unico teorico o al modulo competenze comuni o hanno già frequentato un corso sulle quattro macrotipologie impiantistiche previste.

In conclusione le imprese devono valutare l'esigenza di aggiornamento o di formazione iniziale dei responsabili tecnici e procedere di conseguenza. L'associazione sta considerando le esigenze formative, soprattutto per le necessità di aggiornamento (16 ore), poichè -come previsto dalla delibera regionale- l'erogazione di tale formazione può essere effettuata sia dalle agenzie formative accreditate che dalle associazioni di categoria.

Allo scopo invitiamo le associate interessate a contattare la ns. Segreteria AIT- Associazione Imprese di Impianti Tecnologici (tel. 011/5718660 - mail: impiantisti@ui.torino.it) per segnalarci urgentemente l'esigenza formativa e il relativo settore FER, al fine di consentire l'eventuale programmazione degli adeguati corsi.

Rammentiamo, infine, che per il D.M. 37/08 il committente dei lavori deve verificare preliminarmente l'abilitazione dell'impresa di installazione: l'esecuzione di un impianto FER da parte di una azienda di installazione che ha responsabile/i tecnici privi della formazione o dell'aggiornamento necessari, equivale all'esecuzione da parte di impresa non abilitata. Questo poichè è il responsabile tecnico che abilita l'impresa, a seguito dei titoli di studio e esperienza professionale.

Per informazioni:

AIT- Impianti Tecnologici

Tel. 0115718660 e-mail: impiantisti@ui.torino.it

Sito di provenienza: Unione Industriale Torino - <http://www.ui.torino.it>